

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa

popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
ANDREINI (Com.-PDS)	9
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	11, 24, 36 e <i>passim</i>
BAUSI (DC), relatore alla Commissione ...	11, 24, 27 e <i>passim</i>
CUTRERA (PSI)	27
FABRIS (DC)	11, 24, 28 e <i>passim</i>
FIOCCHI (Misto-PLI)	37
GOLFARI (DC)	8, 24, 36 e <i>passim</i>
INNAMORATO (PSI)	8, 24
NEBBIA (Sin. Ind.)	28, 29, 30 e <i>passim</i>
PIERRI (PSI)	7, 9, 29
RUBNER (Misto-SVP)	26, 30, 36 e <i>passim</i>
SPECCHIA (MSI-DN)	11, 12, 24 e <i>passim</i>
TORNATI (Com.-PDS)	4, 6, 7 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale**» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«**Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna**» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985**» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«**Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie**» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci, Martinazzoli ed altri, Martelli ed altri, Minucci ed altri, Diglio, Aniasi ed altri, Scotti Vincenzo ed altri, Bassanini e Testa Enrico, Berselli ed altri, già

approvato dalla Camera dei deputati; e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Procediamo nella votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento 10.65, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.114 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.127, presentato dal senatore Diana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.129, presentato dai senatori Tripodi e Serri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.66, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.67, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.68, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.69, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.71, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.70, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.134, presentato dal relatore.

TORNATI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.134.

È approvato.

Metto ai voti gli emendamenti 10.14, presentato dal senatore Rubner, 10.15 presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris, 10.72 presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 10.138 presentato dai senatori Tripodi e Serri, 10.115, presentato dal senatore Petrarà e 10.130 presentato dai senatori Innamorato e Pierri, di contenuto identico.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 10.135/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.135, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.73, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.74, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.120, presentato dal senatore Pagani Maurizio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.75, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.76, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.77, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.78, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti gli emendamenti 10.17, presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris, 10.18, presentato dal senatore Casoli, 10.79, presentato dal senatore Petrarra, 10.80, presentato dai senatori Golfari e Fabris, 10.131, presentato dai senatori Innamorato e Pierri, di identico contenuto.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 10.81, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.82, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.83, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.116, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.84, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.85, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.86, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.128, presentato dal senatore Diana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.87, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti gli emendamenti 10.19, presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris, 10.88, presentato dal senatore Petrara, 10.89, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 10.117, presentato dai senatori Tripodi e Serri, 10.121 presentato dal senatore Pagani Maurizio, 10.132, presentato dai senatori Innamorato e Pierri, di identico contenuto.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 10.90, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.91, presentato dai senatori Golfari e Fabris.

Non è approvato.

TORNATI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.92.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti 10.20, presentato dal senatore Rubner, 10.21, presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris, 10.118, presentato dai senatori Tripodi e Serri, 10.122, presentato dal senatore Pagani Maurizio, 10.139, presentato dai senatori Innamorato e Pierri, di identico contenuto.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 10.93, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.136.

PIERRI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

TORNATI. Signor Presidente, anche io annuncio voto favorevole all'emendamento 10.136.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.136, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.94, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.95, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.96, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.97, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.98, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.99, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.22, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.103, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.104, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.105, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.23, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

INNAMORATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.134.

GOLFARI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.106.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.108, presentato dal senatore Petrarà.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.24, presentato dai senatori Fontana Elio e Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.107, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.130, presentato dal senatore Petrarà.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.110, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.25, presentato dal senatore Rubner.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10 nel testo emendato.

SPECCHIA. Si tratta di un articolo molto importante relativo alla pianificazione faunistico-venatoria e meritava per quanto riguarda gli emendamenti presentati una maggiore riflessione ed accoglienza, nel senso che vi erano alcuni emendamenti che miglioravano il testo pervenuto dalla Camera dei deputati; perciò, essendo già contrari sul testo originario e non essendo emersa la volontà di migliorarlo, siamo contrari all'articolo 10.

ANDREINI. Dichiaro il mio voto favorevole.

PIERRI. Il Partito socialista esprime il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

A questi articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È considerato territorio delle Alpi italiane quello perimetrato come risulta da apposita cartografia».

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli effetti della» con le parole: «Per quanto concerne la».

11.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo la parola: «interessate», aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

11.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali».

11.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè per disciplinare la caccia di selezione agli ungulati, secondo le indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

11.7 BEORCHIA, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Onde non danneggiare le peculiarità del biotopo animale caratteristico ovvero di ripristinarne l'integrità se alterato, nelle zone ove sia esclusivamente presente la caratteristica fauna alpina è consentita l'immissione di esemplari appartenenti a specie autoctone previo inderogabile parere favorevole dell'INFS e sotto il suo continuato controllo».

11.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono a quanto previsto dal presente articolo in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.»

11.2 RUBNER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono a quanto previsto dal presente articolo in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.»

11.3 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «e sentite le province interessate».

11.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa tra di loro, ne determinano i confini mediante apposizione di specifica tabellazione esente da tasse».

11.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo la parola: «tabelle» aggiungere le seguenti: «perimetrali visibili».

11.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 11.

FABRIS. Signor Presidente faccio miei gli emendamenti 11.1, presentato dal senatore Boato e 11.2, presentato dal senatore Rubner, e li do per illustrati insieme agli emendamenti 11.7 e 11.3 di cui sono firmatario.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Invito il senatore Fabris a ritirare gli emendamenti 11.3 ed 11.2.

FABRIS. Accolgo l'invito del relatore e ritiro gli emendamenti 11.3 ed 11.2.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si uniforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dai senatori Beorchia e Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto favorevole.

TORNATI. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole all'articolo 11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 e degli animali a ciò destinati.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) con l'arco;

d) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato alla attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino regionale che abilita all'esercizio venatorio nel loro territorio, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale e sono indicati la forma di cui al comma 5 e l'ambito territoriale di caccia scelto dal cacciatore a norma della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attività venatoria è praticata con concessione dello Stato, rilasciata a tutti i cittadini che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge».

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

12.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato» con le seguenti: «la regione».

12.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I cittadini, per esercitare l'attività venatoria, devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge».

12.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. È considerato esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica e che comporti l'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 13 e degli animali a ciò destinati».

12.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «venatorio» con le seguenti: «di caccia».

12.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere dopo la parola: «abbattimento» le seguenti: «o alla cattura».

12.55 TRIPODI, SERRI

Al comma 2, aggiungere dopo la parola: «abbattimento» le seguenti: «o alla cattura».

12.76 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere dopo la parola: «abbattimento» le seguenti: «o alla cattura».

12.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 13» sopprimere le seguenti: «e degli animali a ciò destinati».

12.58

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. È inoltre da considerarsi esercizio venatorio il vagare con attitudine di ricerca ed il soffermarsi in attesa della fauna selvatica quando tali comportamenti sono posti in essere muniti degli strumenti di cui all'articolo 13 e finalizzati al suo abbattimento».

12.21

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «venatorio» con le seguenti: «di caccia».

12.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «o catturarla».

12.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Qualsiasi abbattimento che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore non costituisce esercizio di caccia».

12.24

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ogni modo di abbattimento che non risulti conforme alla presente legge è vietato a meno che non avvenga per caso fortuito, forza maggiore o in stato di necessità».

12.25

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 4, dopo la parola: «abbattimento» aggiungere le parole: «della selvaggina».

12.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore».

12.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in stato di manifesta necessità».

12.3

RUBNER

Sopprimere il comma 5.

12.4

CASOLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento;
- c) con l'arco;
- d) col falco.

5-bis. La scelta della caccia vagante nel territorio faunistico delle Alpi preclude l'esercizio in altre zone a gestione programmata della caccia.

5-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti nella presente legge e nel rispetto di quanto previsto ai commi 5 e *5-bis*».

12.64

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento;
- c) con l'arco;
- d) col falco.

5-bis. La scelta della caccia vagante nel territorio faunistico delle Alpi preclude l'esercizio in altre zone a gestione programmata della caccia».

12.5

RUBNER

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento;
- c) con l'arco;
- d) col falco.

5-bis. La scelta della caccia vagante nel territorio faunistico delle Alpi preclude l'esercizio in altre zone a gestione programmata della caccia».

12.6

FABRIS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante e temporaneo;
- b) da appostamento fisso e con il falco;
- c) con l'arco;
- d) in forma programmata stabilita dalle regioni».

12.56

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento fisso;
- c) con l'arco;
- d) col falco».

12.27

GOLFARI, FABRIS

Al comma 5, nell'alea, dopo la parola: «praticato» sostituire le parole: «in via esclusiva in una delle», con la parola: «nelle».

12.59

PAGANI Maurizio

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.7

FONTANA Elio

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.28

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.29

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.60

PAGANI Maurizio

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.66

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) con il falco;».

12.77

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'esercizio venatorio in una delle forme di cui al comma 5 preclude la scelta di altre, semprechè non sussista adeguata capienza in altri ambiti territoriali di caccia secondo le condizioni definite dalle norme regionali».

12.30

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti nella presente legge e nel rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 5-bis».

12.31

GOLFARI, FABRIS

Al comma 6, sopprimere le parole: «durante l'esercizio venatorio».

12.32

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La fauna selvatica cacciata durante il corretto esercizio di attività venatoria appartiene a chi l'ha abbattuta».

12.33

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Sopprimere il comma 7.

12.8

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 7, dopo la parola: «agricola» aggiungere: «o forestale».

12.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, dopo le parole: «impresa agricola» aggiungere le parole: «nei centri».

12.35 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI PETRARÀ,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 8, sostituire le parole: «L'attività venatoria» con le parole: «La caccia».

12.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «750 milioni» con: «800 milioni».

12.37 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire la cifra: «250» con la cifra: «100».

12.61 PAGANI Maurizio

Al comma 8, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

12.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

12.39 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.9 FONTANA Elio

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.40 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.65 PAGANI Maurizio

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.67

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.78

IL RELATORE

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.10

FONTANA Walter

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.70

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.62

PAGANI Maurizio

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.42

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.43

GOLFARI, FABRIS

Al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ogni tre anni».

12.44

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10, sostituire la parola: «subìto» con la parola: «patito».

12.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10, aggiungere a fine comma: «e, in caso di lesioni che abbiano prodotto una invalidità permanente superiore al 10 per cento può ottenere la liquidazione di una provvisionale pari a quattro quinti dell'ammontare del risarcimento o dell'indennizzo».

12.46 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni».

12.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il porto di fucile per la durata di 365 giorni».

12.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«Le Regioni rilasciano un apposito tesserino nel quale sono indicati la forma di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore a norma della presente legge.

12-bis. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le Regioni cura la predisposizione e stampa di un modello unico di tesserino venatorio nazionale di cui all'articolo 12 per assicurare a livello nazionale l'uniformità di presentazione del medesimo e per consentire la completa informatizzazione, elaborazione ed analisi statistica e scientifica dei dati in essi contenuti».

12.79 IL RELATORE

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino che abilita all'esercizio venatorio nel territorio nazionale, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale».

12.11 MANCIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino che abilita all'esercizio venatorio nel territorio nazionale, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale».

12.12 CASOLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino che abilita all'esercizio venatorio nel territorio nazionale, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale».

12.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino, nel quale sono indicati la forma di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore a norma della presente legge».

12.50 GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate».

12.75 IL GOVERNO

Al comma 12, dopo: «Le regioni rilasciano» aggiungere le parole: «gratuitamente in esenzione da bollo».

12.51 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.13 VETTORI, FONTANA Walter

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.52 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.53 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.68

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 12 sopprimere le seguenti parole: «nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale e sono indicati la forma di cui al comma 5 e l'ambito territoriale di caccia scelto dal cacciatore a norma della presente legge».

12.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12 sostituire le parole: « la forma di cui al comma 5 e l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.63

PAGANI Maurizio

Al comma 12, sostituire le parole: «l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.71

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 12, sostituire le parole: «l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.72

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, sostituire le parole: «l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.73

INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, cura la predisposizione e stampa di un modello unico del tesserino venatorio nazionale di cui al comma 12 per assicurare, a livello nazionale, l'uniformità di presentazione del medesimo e per consentire la completa informatizzazione, elaborazione ed analisi statistica e scientifica dei dati in essi contenuti».

12.54

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni provvedono ad elaborare i dati degli abbattimenti indicati sui tesserini regionali».

12.14

RUBNER

SPECCHIA. Signor Presidente, gli emendamenti che propongo mi sembrano abbastanza chiari e, quindi, li do per illustrati.

FABRIS. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 12 per la semplicità del testo si illustrano da sè.

Vorrei focalizzare peraltro l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 12.50, perchè se approviamo questo articolo senza modificazioni, anche passeggiare con un cane da caccia verrà considerato esercizio venatorio.

Faccio miei gli emendamenti dei senatori Tripodi, Boato, Fontana Elio, Fontana Walter, Vettori e Rubner.

Ritiro, inoltre, gli emendamenti 12.64 e 12.6.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati, il 12.60 ritengo possa considerarsi analogo a quello del relatore che riguarda la caccia con il falco. Do per illustrati anche gli altri emendamenti a mia firma: per quanto riguarda gli emendamenti 12.61, concernente la riduzione del massimale e 12.65, vorrei conoscere il parere del relatore. Mi rimetto al relatore anche per quanto riguarda l'emendamento 12.62 e per l'emendamento 12.63, che riguarda il comma 12 dell'articolo riguardo al quale sono stati presentati anche altri emendamenti da parte di diversi colleghi della Commissione.

GOLFARI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.27 perchè il relatore ha già provveduto a regolamentare la questione con l'emendamento 12.77.

Per quanto riguarda gli emendamenti a mia firma si illustrano da sè, mi rimetto al relatore per la decisione definitiva sugli emendamenti 12.30 e 12.54.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.31 vale lo stesso discorso. Mi sembrerebbe interessante che venisse accolto dal relatore e dal Governo, ma mi rimetto a loro per la definitiva soluzione.

TORNATI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 12.35 e 12.52. Per quanto riguarda gli altri emendamenti si illustrano da sè.

INNAMORATO. Signor Presidente, l'emendamento 12,73 si illustra da sè così come gli emendamenti da me presentati. Faccio poi miei gli emendamenti dei senatori Casoli e Mancina all'articolo 12, aggiungendovi firma unitamente al collega Pierri.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Do per illustrato l'emendamento 12.75.

Per quanto riguarda il parere del Governo esso si uniforma a quello del relatore.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti presentati, li riassumerei cumulativamente dandoli per illustrati e richiamando alcuni emendamenti presentati da me e dal Governo in ordine all'articolo 12. Alcuni degli emendamenti presentati a questo articolo ripropongono in termini diversi gli stessi motivi e le

stesse ragioni compresi in molti degli emendamenti finora esaminati. Gli emendamenti del senatore Fabris e del senatore Specchia che riguardano le principali questioni sono riassunti, per ragioni sistematiche, più propriamente nell'articolo 14 quando si parla delle possibilità di accesso anche in altre regioni.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12, fatti salvi gli emendamenti 12.9, 12.58 e 12.59.

Il Governo ha poi presentato un emendamento sostitutivo del comma 12, emendamento cui il relatore è favorevole: pertanto rinuncio al mio emendamento 12.79.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.15.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Pregherei il senatore Specchia di ritirare l'emendamento 12.15, perchè questo argomento viene affrontato nell'articolo 14 con maggiori possibilità sistematiche.

SPECCHIA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

SPECCHIA. Ritiro l'emendamento 12.19.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.20.

Non è approvato.

Metto ai voti gli emendamenti 12.76, presentato dal relatore, 12.55 presentato dai senatori Tripodi e Serri, e 12.1 presentato dal senatore Boato, di identico contenuto.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 12.58, da me presentato.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.22 presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.23, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.26, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

RUBNER. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.3, perchè la formulazione del comma 4, che si riferisce ai casi di forza maggiore, ricomprende l'ipotesi dello stato di necessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Casoli e fatto proprio dai senatori Innamorato

Non è approvato.

RUBNER. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.5, perchè di contenuto identico al 12.6 che è già stato già ritirato.

SPECCHIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.56.

CUTRERA. Invito il Presidente a rielaborare il suo emendamento 12.59.

PRESIDENTE. Propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 12.59:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco ed il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».

12.59 (Nuovo testo)

PAGANI Maurizio

PRESIDENTE. Mi esprimo naturalmente in modo favorevole a questo emendamento da me presentato, facendo presente che al di là delle considerazioni circa la libertà di scelta quello che deve preoccupare è il carniere. Il carniere è già vincolato in altro modo per cui se un cacciatore può prendere un certo numero di capi, che li catturi con l'arco o con il fucile la cosa non cambia.

BAUSI, relatore alla Commissione. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

TORNATI. Annuncio il mio voto contrario all'emendamento.

Signor Presidente, è indubbio che ci sono alcuni punti di questa legge che hanno un valore portante; altre cose sono secondarie e avete potuto constatare che anche noi abbiamo ritirato emendamenti pur non essendo assorbiti dalle proposte del relatore.

Questo è però uno dei punti della legge (oltre a quello del legame territorio-cacciatore) fondamentale. Pertanto se lasciamo la possibilità al cacciatore di comportarsi come fa oggi...

SPECCHIA. Come fa attualmente no, perchè ci sono altri limiti.

TORNATI. Se lasciamo la possibilità al cacciatore di scegliere tutti e quattro i tipi di caccia evidentemente andiamo contro il significato e lo spirito del provvedimento. Lo stesso senatore Rubner e anche il senatore Fabris nel presentare i loro emendamenti nel comma 5-bis introducevano la condizione che se veniva scelto il tipo di caccia non si poteva esercitarne un altro; già in questa concezione che non mi sembra molto restrittiva si ponevano questo problema. Se noi lasciamo la possibilità di scegliere più di una delle modalità di caccia evidentemente facciamo saltare uno dei presupposti della legge.

Noi siamo pertanto assolutamente contrari a questa concezione e voteremo contro l'emendamento.

SPECCHIA. Signor Presidente, in questa mia dichiarazione di voto sull'emendamento 12.59, richiamerei l'attenzione dei colleghi sull'emendamento stesso che mi sembra opportuno.

Non sto a sostenere il discorso a favore della caccia ma dico che una volta che l'abbiamo regolamentata e che la vogliamo regolamentare, nei modi e nei tempi in cui sarà regolamentata bisognerà consentire, rispettando le leggi, a chi vuole fare il cacciatore un minimo di libertà e di scelta. Mi sembrerebbe un discorso esageratamente contrario alla caccia e ai cacciatori, direi estremistico, quello di accertare una sola formula di caccia prendendo le aquile. Per questo motivo sono decisamente favorevole all'emendamento proposto dal Presidente; questo della libertà scelta è un discorso che rientra nelle regole che saranno stabilite per tutto l'esercizio venatorio.

NEBBIA. Voterò contro l'emendamento 12.59 nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.59, nel nuovo testo.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti: 12.7, 12.28, 12.29, 12.60, 12.66 e 12.27.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Pregherei i senatori Fabris e Golfari di ritirare l'emendamento 12.30 in quanto la materia è ordinata più propriamente nell'articolo 14.

FABRIS. Mi rimetto al parere del relatore e ritiro l'emendamento 12.30. Colgo l'occasione per ritirare anche l'emendamento 12.31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.32, presentato dal senatore Specchia e da altri senaotiri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.33, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.34, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.36, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.37, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Rimettendomi al parere del relatore, ritiro il mio emendamento 12.61.

SPECCHIA. Ritiro i miei emendamenti 12.38 e 12.39.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.9.

NEBBIA. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti congiuntamente gli emendamenti 12.9, presentato dal senatore Fontana Elio, 12.40, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 12.65, da me presentato e 12.67, presentato dai senatori Innamorato e Pierri, di contenuto identico.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 12.78, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 12.10, 12.70, 12.62, 12.41, 12.42 e 12.43.

È approvato.

A seguito di tale votazione risulta pertanto precluso l'emendamento 12.44.

Metto ai voti l'emendamento 12.45, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.46, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.47, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.48, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

PIERRI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 12.11, presentato dal senatore Mancia e 12.12, presentato dal senatore Casoli, cui avevo aggiunto firma.

FABRIS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.50.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.49 presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.75.

TORNATI. Dichiaro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.75, presentato dal Governo.

È approvato.

In conseguenza della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 12.51, 12.13, 12.52, 12.53, 12.68, 12.57, 12.63, 12.71, 12.72 e 12.73.

FABRIS. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 12.54.

RUBNER. Signor Presidente, anch'io ritiro il mio emendamento 12.14.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

TORNATI. Signor Presidente, ci asteniamo dal votare questo articolo, anche se ci dispiace molto perchè sostanzialmente erano state approvate cose positive; ma la variante introdotta sulle modalità di caccia ci vede nettamente contrari e pertanto sono convinto ad astenermi.

Avete infatti creato un gruppo di cittadini ristretto che notoriamente non sono nè i contadini veneti nè quelli marchigiani (che non vanno a caccia con l'arco), mentre a me sembrava che l'aver introdotto il falco significava già avere dato un certo tipo di possibilità. Però aver dato la possibilità di cacciare con il falco e con il fucile mi sembra un privilegio eccessivo.

NEBBIA. Signor Presidente, diciario il mio voto contrario all'articolo 12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

(I lavori vengono sospesi alle ore 16,35 e riprendono alle ore 20,45).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta sospesa nel pomeriggio.
Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco.

3. A decorrere dal 1° febbraio 1994 nell'esercizio dell'attività venatoria è vietato l'uso di cartucce con bossoli in plastica.

4. Nella zona faunistica delle Alpi, negli appostamenti fissi e nelle aziende agri-faunistico-venatorie è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, i cani e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «L'attività venatoria», con le parole: «La caccia».

13.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè adattato a poter utilizzare non più di due colpi».

13.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè adattato a poter utilizzare non più di due colpi».

13.2

NEBBIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e con l'uso di fucili ad aria compressa».

13.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «millimetri 5, 6,» aggiungere le seguenti: «purchè adattato a poter utilizzare non più di due colpi,».

13.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e della balestra».

13.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «e del falco».

13.27 PAGANI Maurizio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'uso dei falchi è consentito purchè gli stessi siano contrassegnati individualmente da un marchio inamovibile e numerato e siano nati in cattività da allevamenti riconosciuti dalle regioni e sottoposti al controllo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica oppure risultino importati secondo le norme internazionali recepite dallo Stato italiano».

13.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo».

13.33 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

13.4 CASOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia».

13.5 RUBNER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia».

13.14

PETRARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia».

13.15

GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

13.6

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

13.7

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione semiautomatico salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo».

13.16

PETRARA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella zona faunistica delle Alpi e negli appostamenti fissi eccettuati quelli per caccia agli anatidi e trampolieri, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatico salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo».

13.17

PETRARA

Al comma 4, dopo le parole: «appostamenti fissi» aggiungere le seguenti: «ai passeriformi».

13.18

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «appostamenti fissi» aggiungere le seguenti: «ai passeriformi».

13.29

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.8

FONTANA Walter

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.19

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.20

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.30

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nella zona faunistica delle Alpi è altresì vietato l'uso dell'arco».

13.21

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 5, sostituire le parole: «per l'esercizio venatorio», con le parole: «per la caccia».

13.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 13.34, sopprimere le parole: «la civetta come zimbello nella caccia di specializzazione».

13.34/1

BOATO, CORLEONE, SRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, i cani, la civetta come zimbello nella caccia di specializzazione e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie».

13.34

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «di porto di fucile per uso».

13.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite», aggiungere le seguenti: «in relazione alle specie che si intendono cacciare».

13.24 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti parole: «i cani e».

13.9 FONTANA Elio, CITARISTI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti: «i cani e».

13.25 PETRARA

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti: «i cani e».

13.26 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti: «i cani e».

13.28 PAGANI Marizio

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti: «i cani e».

13.31 INNAMORATO, PIERRI

SPECCHIA. Gli emendamenti all'articolo 13 recanti la mia firma si intendono illustrati.

NEBBIA. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati. Inoltre faccio miei gli emendamenti recanti la firma del senatore Boato.

PRESIDENTE. Do per illustrati anch'io gli emendamenti a mia firma: l'emendamento 13.27 ritengo sia conseguente a norme già approvate nel corso delle precedenti sedute.

Presento inoltre il seguente emendamento volto a recepire, nel testo del comma 6 proposto dal relatore, il contenuto di diversi emendamenti:

All'emendamento 13.34, sopprimere le parole: «i cani».

13.34/2 PAGANI Maurizio

FABRIS. Signor Presidente, gli emendamenti recanti la mia firma si intendono illustrati. Aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori casoli, Innamorato, Fontana Walter e Fontana Elio.

RUBNER. Gli emendamenti da me presentati all'articolo 13 si intendono illustrati.

GOLFARI. Anche gli emendamenti recanti la mia firma si illustrano da sè.

TORNATI. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 13 recanti la mia firma si intendono illustrati. Aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Petrarà.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 13.33 non ha bisogno di essere illustrato. Si tratta di indicazioni su cui vi è un accordo generale.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.34, come ho già avuto occasione di sostenere in altre sedi, l'inserimento della civetta è dovuto all'esigenza di corrispondere ad una tradizione prettamente toscana. L'uso della civetta come zimbello della caccia di specializzazione rappresenta un qualcosa di paragonabile al richiamo.

Colgo l'occasione per esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 13, che è contrario per tutti salvo che per gli emendamenti 13.27 e 13.34/2.

GOLFARI. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore sui miei due emendamenti che ho presentato insieme al collega Fabris. Si tratta degli emendamenti 13.18 e 13.19 che tendono a inserire una precisazione nel testo presentato dal relatore. La dizione «aziende non vallive» infatti, permette di distinguere nettamente tra la caccia in montagna e quella in pianura, altrimenti si crea confusione.

L'emendamento presentato dal relatore ricomprende i miei due emendamenti, in considerazione di ciò, li ritiro.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con i pareri espressi poc'anzi dal relatore, tranne che per l'emendamento 13.34. È evidente che utilizzare la civetta come zimbello, quando questa non è allevabile vuol dire di fatto rendere cacciabile una specie che non lo è. È questa una pratica oggetto di forti e non ingiustificate critiche del Movimento ambientalista, poichè essa presuppone spesso la pratica dell'accecamiento.

Pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento 13.34/1.

FIOCCHI. La normativa comunitaria non ammette l'uso di richiami accecati o mutilati. Ciò significa, evidentemente, che ammette l'uso di richiami sani.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Non so se le parole «come zimbello» possano avere un significato tecnico particolare legato alla pratica cui faceva riferimento il sottosegretario Angelini. In questo

senso son pronto a sopprimere tali parole; mi preme però mantenere viva una bella tradizione ben radicata nella cittadina di Crespina.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. È anche vero, però, che ogni anno quella manifestazione è teatro di scontri tra cacciatori ed ambientalisti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 13.1 e 13.2.

NEBBIA. Annuncio voto favorevole agli emendamenti 13.1 e 13.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, di contenuto identico all'emendamento 13.2, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

NEBBIA. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.27.

NEBBIA. Annuncio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.27.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.33.

TORNATI. Signor Presidente, a questo punto vorrei proporre un subemendamento all'emendamento 13.33. Si tratta dell'emendamento 13.33/1 il quale afferma il principio che i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore - come era scritto nell'emendamento presentato dal senatore Golfari - e non lasciati sul luogo di caccia.

Il testo dell'emendamento è il seguente:

All'emendamento 13.33, dopo le parole: «recuperati», aggiungere le seguenti: «dal cacciatore».

13.33/1

TORNATI

Mi chiedo infatti per quale motivo questi due commi sono stati presentati insieme quando vi erano altri emendamenti che sostituivano il comma 3.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Soltanto per motivi di tempo.

PRESIDENTE. Ricordo che in Commissione era intervenuto un accordo secondo il quale il relatore, al fine di snellire i lavori, avrebbe presentato degli emendamenti comprensivi di altre proposte emendative. Credo che la situazione che stiamo affrontando vada interpretata in questo senso.

Procediamo comunque alla votazione per parti separate dell'emendamento 13.33, non facendosi osservazioni alla richiesta del senatore Tornati. Considerato peraltro che le singole parti dell'emendamento sono modificative rispettivamente del comma 3 e del comma 4 dell'articolo 13, esse saranno poste in votazione dopo gli emendamenti soppressivi dei rispettivi commi.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.33/1.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.33/1, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.33, come testè emendata.

NEBBIA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario in quanto, pur essendo d'accordo sulla necessità di stabilire l'obbligo per il

cacciatore di raccogliere le cartucce utilizzate, non concordo sul fatto che il testo che stiamo per votare vada a sostituire il comma 3 dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.33, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvata.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.5, 13.14, e 13.15.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, identico all'emendamento 13.7, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 13.33, presentato dal relatore.

È approvata.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 13.16 mentre sono preclusi gli emendamenti 13.17, 13.29, 13.8, 13.20, 13.30 e 13.21.

Metto ai voti l'emendamento 13.22, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.34/1.

NEBBIA. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 13.34/1.

TORNATI. Anch'io annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.34/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.34/2, presentato dal senatore Pagani Maurizio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.34, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.23, 13.24, 13.9, 13.25, 13.26, 13.28 e 13.31.

Passiamo alla votazione finale dell'articolo 13.

NEBBIA. Annuncio la mia astensione sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

4. Per garantire maggiormente la conservazione della caratteristica fauna alpina, le regioni e le province autonome possono subordinare l'accesso ai comprensori alpini al superamento di un esame venatorio suppletivo vertente sulle disposizioni particolari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati.

5. Entro il 30 novembre 1992 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1992 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. L'opzione di cui al comma 5 ha validità per un periodo minimo di tre anni, al termine del quale può essere confermata o variata per un uguale periodo di tempo; ove ricorrano le condizioni è fatta salva la facoltà di optare per l'esercizio venatorio da appostamento fisso anche anteriormente alla scadenza triennale.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 2 e 3. Nei

successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. Le domande di ammissione all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini devono essere presentate in carta semplice entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio.

9. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla provincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intende esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le seguenti priorità, comprovate mediante apposita certificazione:

a) residenza in un comune ricadente nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

b) proprietà o titolarità nella conduzione di un fondo, compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino, la cui superficie non sia inferiore ai due terzi della superficie media per cacciatore relativa all'indice di densità minima stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dei commi 2 e 3;

c) nascita in un comune ricadente nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

d) esistenza di un rapporto di lavoro dipendente presso un ente o azienda situati in un comune compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

e) proprietà o affitto di seconda casa situata in un comune compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;

f) ordine cronologico nella presentazione della domanda.

10. Ogni cacciatore ha comunque diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini, la provincia ne comunica agli interessati l'accoglimento o la reiezione. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. Contro la reiezione della domanda è ammesso ricorso alla regione entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

12. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

13. Per la sola caccia alla fauna migratoria e limitatamente ai mesi di ottobre e novembre, le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

14. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.

15. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro-silvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.

16. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

17. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

18. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e

occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le province, provvedono con interventi specifici, alla pianificazione del territorio ed alla programmazione della caccia.

2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro silvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.

3. Negli ambiti territoriali di caccia i comitati tecnici venatori promuovono ed organizzano attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

4. Gli stessi comitati tecnici venatori provvedono, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi».

14.91 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.122/1 GIUSTINELLI, TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, provinciali o interprovinciali e, comunque, non comprendenti l'intera regione, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali».

14.122 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

14.1 CASOLI

All'emendamento 14.34, aggiungere, dopo le parole: «associazioni venatorie», le seguenti: « , tenuto conto della vocazione faunistica».

14.34/1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello naziona-

le, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

14.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire «province» con «regioni», e sopprimere «sulla base di apposite norme regionali, e».

14.35 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, dopo la parola: «agricole», aggiungere le altre: «e le associazioni venatorie».

14.95 PAGANI Maurizio

Al comma 1, dopo le parole: «in ambiti territoriali di caccia,» aggiungere le parole: «di norma».

14.128 GIUSTINELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, di dimensioni subprovinciali».

14.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono essere individuati ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.129 GIUSTINELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, con esclusione di quelli che svolgono l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale».

14.37 GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito

territoriale di caccia.» *con le seguenti*: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».

14.4

RUBNER

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» *con le seguenti*: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».

14.96

PAGANI Maurizio

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» *con le seguenti*: «La regione».

14.38

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» *con le seguenti*: «La regione».

14.39

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» *aggiungere le seguenti*: «sentite con le regioni».

14.40

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» *con l'altra*: «quadriennale».

14.42

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» *con le seguenti*: «l'indice di densità venatoria massima».

14.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» *con le seguenti*: «l'indice di densità venatoria massima».

14.103

NEBBIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».

14.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

14.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

14.44 BEORCHIA, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è stabilito l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali».

14.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».

14.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».

14.46 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».

14.97 PAGANI Maurizio

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.104

NEBBIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».

14.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il territorio regionale», con le seguenti: «il territorio provinciale».

14.48

BEORCHIA, FABRIS

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Nel rispetto di quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, le regioni, al fine di determinare un prelievo controllato e determinato, provvedono a regolamentare, nella forma che ritengono più rispondente alle necessità, la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali. L'afflusso dei cacciatori non residenti, per quanto concerne sia il numero che i periodi, è altresì stabilito con precise modalità di accesso dalle stesse regioni, sentite le province».

14.6

DELL'OSSO

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le province, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.7

RUBNER

All'emendamento 14.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di regioni il cui territorio non è bagnato dal mare, possono essere altresì definite intese tra province confinanti al fine di individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.8/1

GIUSTINELLI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie

migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.8 FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FABRIS

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.49 PETRARA

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.50 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.110 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, le parole: «possono subordinare», sono sostituite dalla seguente: «subordinano».

14.51 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «ai comprensori alpini», con le parole: «alla zona faunistica delle Alpi».

14.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».

14.119 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 4, sostituire le parole da: «al superamento», fino fino a: «adottati», con le seguenti: «alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento sulle disposizioni particolari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati».

14.53 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. Le regioni e le province autonome interessate organizzano, annualmente, i corsi di cui al comma 4».

14.54 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«5. Al fine di realizzare le condizioni operative per determinare un prelievo venatorio misurato e controllato su tutto il territorio nazionale le regioni regolamentano la mobilità dei cacciatori sulla base delle linee di indirizzo contenute in apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detto regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, regolamentando inoltre l'afflusso di cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.55 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 5.

14.9 CASOLI

Sopprimere il comma 5.

14.98 PAGANI Maurizio

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 30 novembre 1992», con le altre: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «i cacciatori», inserire le seguenti: «che desiderano aderire alle zone di caccia programmata».

14.57 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1992» con le altre: «entro il 31 dicembre successivo».

14.58 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste» con le altre: «alla regione».

14.59 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 6.

14.10 CASOLI

Sopprimere il comma 6.

14.99 PAGANI Maurizio

Sopprimere il comma 7.

14.11 CASOLI

Sopprimere il comma 7.

14.100 PAGANI Maurizio

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e alle province».

14.120 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».

14.60 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».

14.61 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».

14.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».

14.105

NEBBIA

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

14.62

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».

14.13

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».

14.117

NEBBIA

Sopprimere il comma 8.

14.14

CASOLI

Sopprimere il comma 8.

14.101

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla provincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intenda esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le priorità stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».

14.127

IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

14.15

CASOLI

Sopprimere il comma 9.

14.102

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori compresi in una diversa regione sulla base di apposite norme regionali».

14.123

IL RELATORE

Al comma 9, nell'alea, dopo la parola: «accolte» aggiungere le seguenti: «da ogni provincia».

14.63

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9, nell'alea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di cui al comma 7, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo priorità, comprovate mediante apposita certificazione e stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».

Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) ad f).

14.64

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9, lettera d) dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «autonomo ovvero».

14.65

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 10.

14.16

CASOLI

Sopprimere il comma 10.

14.17

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Sopprimere il comma 10.

14.92

PAGANI Maurizio

Al comma 10, sostituire le parole: «in un ambito territoriale» con le altre: «in non meno di due ambiti territoriali».

14.66 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

14.18 CASOLI

Sopprimere il comma 11.

14.93 PAGANI Maurizio

Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».

14.19 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».

14.67 NEBBIA

Sopprimere il comma 12.

14.20 CASOLI

Sopprimere il comma 12.

14.94 PAGANI Maurizio

Al comma 12, premettere le parole: «Su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

14.68 NEBBIA

Al comma 12, dopo le parole: «con delibera motivata» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

14.21 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».

14.22 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,»
sopprimere le parole: «anche».*

14.69

NEBBIA

Sopprimere il comma 13.

14.23

CASOLI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

14.70

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le regioni, con apposita regolamentazione assicurano l'esercizio venatorio alle specie migratorie nell'ambito regionale e la facoltà di scegliere uno o più ambiti territoriali di caccia alle specie stanziali in rapporto all'indice di densità venatoria stabilito dalle Regioni stesse secondo il disposto del comma 3 del presente articolo».

14.108

PAGANI Maurizio

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni, inoltre, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero di cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

14.124

IL RELATORE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni regolamentano altresì, anche in accordo tra loro, l'afflusso dei cacciatori di altre Regioni fornendone il numero e le modalità di accesso nei loro ambiti territoriali di fascia».

14.109

PAGANI Maurizio

Sopprimere il comma 14.

14.24

CASOLI

Al comma 14, aggiungere in fine: «e, per la fauna migratoria cacciabile che interessa il territorio in periodi diversi da quelli

regolamentali, possono stabilire prelievi controllati e selettivi in aderenza alle norme di cui alla direttiva 79/409/CEE».

14.71 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 15.

14.25 CASOLI

Sopprimere il comma 15.

14.121 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza».

14.26 BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La gestione degli ambiti di cui al comma 15 ed il diritto di accesso ai medesimi sono disciplinati dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome, in base alle competenze previste dalla Costituzione e dai rispettivi statuti».

14.27 RUBNER

Sopprimere il comma 16.

14.28 CASOLI

Al comma 16, sostituire le parole: «nazionali riconosciute» con le altre: «operanti a livello nazionale».

14.72 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 17.

14.29 CASOLI

Al comma 17, nell'alinea, dopo le parole: «fondi rustici» aggiungere le seguenti: «e alle associazioni venatorie operanti negli ambiti di competenza».

14.73 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 18.

14.30

CASOLI

Sopprimere il comma 18.

14.106

FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 18.

14.74

NEBBIA

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «è necessario il consenso» con le altre: «è corrisposta una indennità in favore».

14.75

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 19.

14.76

NEBBIA

Sopprimere il comma 19.

14.107

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito, nel qual caso è richiesto il consenso del proprietario e del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

14.77

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante».

14.78

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito nel qual caso, ferme restando le norme di cui all'articolo 5 sull'appostamento fisso, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

14.125

IL RELATORE

Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».

14.31 FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI,
FABRIS

Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».

14.118 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 19, dopo la parola: «produca» aggiungere la seguente: «consistente».

14.79 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in maniera duratura o stabile».

14.80 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».

14.32 CITARISTI, ALIVERTI, FABRIS

Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».

14.111 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «Durante l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato danneggiare le colture arboree sia agricole che forestali e le altre colture destinate alla produzione agricola».

14.81 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I fruitori degli appostamenti temporanei sono tenuti, al termine dell'attività venatoria, alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate».

14.82 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole dall'uomo o dai suoi».

14.83 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 20, sostituire le parole: «l'organo», con le altre: «l'ente o le organizzazioni», e la parola: «provvede» con l'altra: «provvedono».

14.84 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di 90 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

14.126 IL RELATORE

Al comma 21, dopo la parola: «termine», aggiungere le altre: «comunque non superiore ad un anno».

14.86 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 21, sostituire le parole: «un congruo termine», con le seguenti: «novanta giorni».

14.87 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 21, dopo le parole: «termine», aggiungere le seguenti: «non inferiore a 60 giorni».

14.88 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 21, sostituire la parola: «congruo», con la seguente: «preciso».

14.85 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito; nel rimanente 50 per cento del territorio la caccia è libera».

14.33 CASOLI

Al comma 22, sostituire: «1994/1995», con le seguenti: «successiva ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.89 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 22, dopo la parola: «programmata», aggiungere le seguenti: «quelle riservate al libero esercizio della caccia nella misura del 50 per cento del territorio agrosilvo-pastorale delle province».

14.90

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

PRESIDENTE. Poichè l'articolo 14 è particolarmente lungo e complesso proporrei di esaminare gli emendamenti inerenti tale articolo comma per comma, in modo da analizzarli con maggiore attenzione.

GOLFARI. La mia proposta è quella di accantonare l'articolo 14 per tornare ad esaminarlo in un altro momento. Infatti, questa norma prevede una minuziosa regolamentazione che sarebbe più propriamente di competenza della regione e poi, per le funzioni amministrative, della provincia. Noi stiamo approvando una legge-quadro che è diretta alle regioni e pertanto in questa sede è opportuno indicare soltanto i criteri generali della normativa. Con questo articolo, invece, entriamo nei dettagli, tanto è vero che esso consta di ben 23 commi: è una legge nella legge. A mio parere è erroneo impostare la legge in questo modo; questo articolo si potrebbe ridurre a due o tre commi ben fatti dando delle direttive precise alle aree regionali.

Questa è l'obiezione di fondo che sollevo; se questa non venisse recepita ripiegheremo ovviamente sugli emendamenti e mi atterrò a quello che deciderà la Commissione. Sarei però del parere che il relatore studiasse una formula più coerente con l'impostazione di una legge-quadro quale quella al nostro esame in vista della futura attività legislativa delle regioni e amministrativa delle provincie.

SPECCHIA. Sono perfettamente d'accordo con quanto sottolineato dal collega Golfari. È questa una delle critiche che il nostro Gruppo ha avanzato e continua ad avanzare nei confronti di questo provvedimento: più che una legge-quadro questa è una legge di eccessivo dettaglio. Il caso dell'articolo 14 è emblematico; in esso si arriva a legiferare e a regolamentare particolari che sarebbe invece opportuno che fossero le regioni a disciplinare, lasciando quindi alle regioni il compito di legiferare sia pure tenendo conto di alcune norme generali, «norme quadro» stabilite dal Parlamento, e prevedendo poi un compito attuativo delle provincie.

Sono perfettamente d'accordo con il senatore Golfari affinché questo articolo 14 venga rivisto alla luce di una riflessione approfondita.

RUBNER. Anch'io sono favorevole a questa proposta. Vi sono qui, ad esempio, sei emendamenti che propongono di demandare tutta questa materia alle regioni. In considerazione di ciò, questo articolo va studiato meglio.

TORNATI. Noi siamo contrari alla proposta di rinvio di questo articolo, perchè questo argomento è stato ampiamente dibattuto nel corso della discussione generale, dopodichè il Comitato ristretto ha

affrontato vari argomenti, fra cui anche questo. Ora, il relatore - ma di questo poi risponderà egli stesso perchè non voglio interpretare il suo punto di vista - mi sembra che abbia, di fronte alle varie ipotesi ed alla complessità di mettere mano al riordino di questo articolo, scelto la strada di mantenerlo nella sua eccessiva ricchezza di prescrizioni: ciò per evitare che il rimaneggiamento dell'articolo comportasse degli effetti negativi nel successivo esame della Camera dei deputati.

È una problematica reale su cui ci siamo tutti soffermati. Anche noi, in un primo momento, ci siamo chiesti se non fosse il caso di sopprimere alcuni commi per lasciare maggiore autonomia alle regioni. Poi ci siamo resi conto della complessità dell'operazione che non era possibile limitare soltanto all'articolo 14, dato che anche altri articoli presentano una connotazione analoga. Si sarebbe trattato di un'operazione parziale, monca, tale da creare delle disarmonie nell'ambito dell'articolato e per questo abbiamo scelto la strada di intervenire su alcuni aspetti senza immaginare una riscrittura dell'articolo 14.

Siamo quindi contrari all'accantonamento di tale articolo perchè non riteniamo che vi sia necessità di riflettere ulteriormente su un argomento che da tutti è stato approfondito. Consideriamo preferibile entrare nel merito dell'articolo cercando di migliorarlo in alcuni suoi aspetti, così come è nell'intendimento del relatore che ha presentato alcune proposte in tal senso.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente è contraria alla proposta di accantonamento dell'articolo 14. Propongo che si proceda all'esame degli emendamenti e alla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialdemocratico ricordo che già in sede di discussione generale avevo espresso molte perplessità sull'articolo 14, perplessità peraltro confermate dai numerosi emendamenti soppressivi di commi che sono stati presentati. Nonostante lo sforzo compiuto dal comitato ristretto, oggi ci troviamo nell'impossibilità di svolgere una concisa discussione su questo argomento nel senso che inoltrarsi nell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14 potrebbe comportare dei risultati tra loro sconsiderati. Faccio presente che siamo in sede redigente e ciò pone dei limiti al confronto delle idee.

Sono pertanto favorevole alla proposta di accantonamento dell'articolo 14 al fine di consentire un ulteriore approfondimento in via informale che potrebbe farci guadagnare del tempo ed in ogni caso assicurerebbe un prodotto più omogeneo dal punto di vista legislativo.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 14 è sicuramente di estrema complessità ed appare quindi difficile arrivare ad un suo riordino. D'altra parte bisogna tener conto dell'indirizzo che ci siamo dati di tentare di modificare il meno possibile il testo proveniente dalla Camera limitandoci ad intervenire soltanto in ordine a quegli aspetti che consideriamo non rispondenti alle esigenze emerse nel corso della nostra precedente discussione. Pertanto limitarsi ad approvare alcuni emendamenti riferiti ad un numero esiguo di commi, pur potendo apparire una soluzione insoddisfacente, si configura come l'unico

intervento realizzabile senza arrivare ad un riordino radicale della materia. Anche in considerazione delle aspettative più volte dimostrate dall'altro ramo del Parlamento, sono quindi contrario alla proposta di accantonamento dell'articolo 14.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, non ho obiezioni da muovere all'idea di trasferire alle regioni l'attività programmatrice. Tuttavia faccio rilevare che in sede di comitato ristretto emerse una duplice esigenza che vorrei rammentare affinché la Commissione ne facesse oggetto di riflessione. Da un lato è compito della regione realizzare un'ampia consultazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Dall'altro occorre considerare che vi sono alcuni contesti e determinate problematiche in ordine ai quali è opportuna una consultazione addirittura vincolante dal punto di vista giuridico, ma vi sono anche casi in cui tale consultazione sembra fuori luogo. Tra l'altro tutti gli statuti regionali hanno riferimento ad una serie di consultazioni con le organizzazioni agricole particolarmente rappresentative ma anche con le province ed altre istituzioni.

Il problema di fondo che pone il Governo è quello del consenso. Non vi è alcuna obiezione all'ipotesi di realizzare realtà subprovinciali o interprovinciali, ma se inseriamo un limite massimo che impone la non coincidenza con l'intera regione, di fatto viene liberalizzata in modo estremo la programmazione a livello regionale.

Il senso della delimitazione suggerita dalla Camera era un altro e comunque veniva immaginata una delimitazione molto più ristretta. Il Governo pertanto considera centrale l'articolo 14 in esame e quindi ritiene opportuna una pausa di riflessione, concordando con la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Golfari.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 14, avanzata dal senatore Golfari.

È approvata.

Passiamo allora all'esame dell'articolo 15.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale provvisorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,50, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale e rivenienti anche dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23, le regioni delegano le province che, in aggiunta a quelli rivenienti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 3, dovranno, a mezzo i rispettivi comitati tecnici venatori, provvedere a quanto previsto dall'articolo 14 comma 17, fornendo regolare rendicontazione trimestrale alle regioni».

15.50 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «conduttori» aggiungere la seguente: «o possessori».

15.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «da determinarsi» aggiungere le seguenti: «con criteri e in base a coefficienti moltiplicatori del reddito agrario posseduto dai terreni ed».

15.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «amministrazione regionale» con le altre: «regione competente».

15.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè ai fini faunistici».

15.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni determinano il contributo di cui al comma 1 previa consultazione delle province».

15.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

15.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le altre: «di un fondo apposito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da

ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale alla superficie posseduta».

15.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23».

15.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «regionale» con l'altra: «provinciale».

15.15 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni, sentite le province, determinano la percentuale del gettito derivante dall'istituzione delle tasse di concessione di cui all'articolo 23 da destinare ai contributi di cui al comma 1».

15.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

15.1 CASOLI

Al comma 3, dopo la parola: «conduttore» aggiungere le parole: «o possessore».

15.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giorni» con le parole: «15 giorni».

15.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «provinciale provvisorio».

15.59 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «provvisorio, al presidente della giunta regionale» con le seguenti: «, al presidente della giunta provinciale».

15.19 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «che si intende» fino alla fine con le altre: «che si intende respinta se non riceve risposta entro 60 giorni».

15.21 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «motivata» fino alla fine del comma con le seguenti: «; la giunta regionale esprime entro 60 giorni parere in merito alla richiesta inoltrata».

15.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «motivata» sostituire le parole fino alla fine del comma con le seguenti: «che ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla stessa è esaminata entro 60 giorni».

15.57 IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.2 FONTANA Elio, CITARISTI

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.20 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.51 TRIPODI, SERRI

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.53 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «90 giorni».

15.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

15.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

15.23

NEBBIA

Sopprimere il comma 4.

15.4

CASOLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «è accolta» con le altre: «può essere accolta».

15.24

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «pianificazione» con la parola: «programmazione».

15.25

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 10» aggiungere le altre: «e se vi è reale pericolo di un danno alle colture tale da compromettere il raccolto».

15.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «disturbo», aggiungere la parola: «accertato».

15.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le tabelle di cui al comma 5 dovranno contenere gli estremi del provvedimento che accoglie la richiesta di divieto di caccia».

15.28

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «alla gestione programmata» con la parola: «all'esercizio».

15.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sopprimere: «è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore».

15.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «conduttore» aggiungere le parole: «o possessore».

15.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti o gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto purchè tabellati; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive».

15.5

CASOLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti o gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto purchè tabellati; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive».

15.32

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «regioni» con la seguente: «province» e sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «provinciali».

15.33

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 8, le parole: «nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,50», sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o

da filo spinato o da siepe viva o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20».

15.55

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «metri 1,50» con le seguenti: «metri 1,20».

15.58

IL RELATORE

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a metri 1,50» con le parole: «non inferiore a metri 1,80».

15.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire la cifra: «3» con: «3,10».

15.38

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «regionali» aggiungere le parole: «e provinciali».

15.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «uffici regionali» aggiungere le altre: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

15.37

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «uffici regionali» aggiungere le parole: «entro i termini dagli stessi stabiliti».

15.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «contributi» aggiungere le parole: «o possessori».

15.39

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, aggiungere a fine comma: «nel rispetto della normativa regionale».

15.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, sostituire la cifra: «25» con: «15».

15.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «del territorio agro-silvo-pastorale» con le parole: «delle superfici agricole-forestali utilizzabili».

15.42 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 10.

15.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le province regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado secondo la tipologia delle fattispecie concrete, le caratteristiche della zona, il tipo di bestiame presente, ed il carico per ettaro. Le stesse stabiliscono altresì le modalità di delimitazione dei fondi stessi».

15.44 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le parole: «sentite le province e le organizzazioni professionali agricole».

15.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

15.6 FONTANA Elio, CITARISTI

Sopprimere il comma 11.

15.7 CASOLI

Sopprimere il comma 11.

15.46 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

15.54 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 11 premettere: «Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 21. Comunque».

15.47 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLU, SCARDAONI

Al comma 11 sostituire: «1994/1995» con: «successiva ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11 aggiungere, in fine, le parole: «e in quelli aperti alla libera attività venatoria».

15.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

BAUSI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 15.57 è teso a consentire il richiamo ad una norma di carattere positivo. Esso contiene alcune regole di comportamento senza però arrivare al principio del silenzio-assenso che deriverebbe dalla precedente formulazione. Do per illustrati gli altri emendamenti da me presentati.

L'emendamento 15.55 concerne una richiesta pervenuta dal mondo agricolo preoccupato di fare recinzioni alte, che costano troppo; gli agricoltori sono anche disponibili a regolare la cosa.

SPECCHIA. Gli emendamenti da me presentati all'articolo 15 si illustrano da sè.

TORNATI. Signor Presidente, dando per illustrati i miei emendamenti all'articolo 15, intendo ritirare l'emendamento 15.15.

In ordine all'emendamento 15.19 il criterio in esso espresso mi sembra abbastanza estemporaneo.

In ordine all'emendamento 15.12, lo ritiro in quanto vi è una formulazione del relatore che condivido. Intendo ritirare anche l'emendamento 15.33.

L'emendamento 15.47 riguarda un comma importante. Infatti, al comma 1 dell'articolo 15 vi è una affermazione abbastanza netta che qualora non si adotti la programmazione territoriale automaticamente perde di valore l'articolo 482 del codice civile; il che vuol dire che le regioni che non fanno il piano portano immediatamente all'abrogazione di fatto del valore dell'articolo 842 e, pertanto, la caccia non è comunque consentita. Con questo emendamento si vuole rafforzare l'intervento sostitutivo del Ministero in caso di inadempienza delle regioni, e per evitare che anche le lungagini del Ministero provochino queste situazioni, poi di riprende il comma 11. È quindi un potere sostitutivo; comunque, se non si esercitano nemmeno i poteri sostitutivi a quel punto perde efficacia l'articolo 482 del Codice civile. È pertanto una sollecitazione ad attivare la programmazione mediante il potere sostitutivo, un'incitazione ulteriore all'esercizio di tale potere.

NEBBIA Do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 15.

SPECCHIA. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 15.

PRESIDENTE. Faccio miei gli emendamenti a firma dei senatori Casoli, Fontana Elio, Tripodi, Innamorato e Boato e li do per illustrati.

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nel rilevare che molti emendamenti sono recepiti da quelli da me presentati, esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere del Governo è favorevole sugli emendamenti del relatore e contrario agli altri.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti 15.50, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.56, 15.14, 15.16, 15.1, 15.17 e 15.18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.59, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 15.19.

Metto ai voti l'emendamento 15.52, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.57, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dai senatori Fontana Elio e Citaristi, identico agli emendamenti 15.20, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, 15.51, presentato dai senatori Tripodi e Serri e 15.53, presentato dai senatori Innamorato e Pierri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.22, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.23, presentato dal senatore Nebbia e 15.4, presentato dal senatore Casoli.

Non è approvato.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30 e 15.31, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori.

Metto ai voti l'emenamento 15.5, presentato dal senatore Casoli, identico all'emendamento 15.32, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.58, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 15.34.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti 15.38, 15.35, 15.37, 15.36, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44 e 15.45, presentati dal senatore Specchia e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dai senatori Fontana Elio e Citaristi, identico agli emendamenti 15.7, presentato dal senatore Casoli, 15.46, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori e 15.54, presentato dai senatori Innamorato e Pierri.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 15.47, su cui però invito il senatore Tornati a fornire ulteriori delucidazioni.

TORNATI. Se la regione non esercita il suo potere di programmazione e quindi se non c'è la programmazione che permette la suddivisione del territorio, automaticamente scatta l'inefficacia dell'articolo 842 del Codice civile; se cioè non c'è il piano non si va a caccia.

PRESIDENTE. Sì, nel senso che non si può accedere ai fondi privati.

TORNATI. Ora questo non è che risolve il problema ma tende a rafforzare i poteri sostitutivi qualora non vengano esercitati in maniera definitiva. È un rafforzativo, a favore del quale voterò.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento in oggetto.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Io sono del tutto contrario a questo emendamento.

TORNATI. L'articolo 36 definisce il termine entro il quale le regioni devono svolgere le loro mansioni; solo se le regioni pongono in essere i loro obblighi si può andare a cacciare nelle aree a gestione

programmata; ma se le regioni non lo fanno qualcuno lo potrebbe fare artatamente, si potrebbe continuare a cacciare comunque. Il comma 1 stabilisce che se le regioni non fanno tutto ciò non è più valido l'articolo 842 del Codice civile e quindi non si può più accedere ai fondi privati. Non voglio cambiare questa filosofia, dico solo che se le regioni non operano subentra il Ministero con poteri sostitutivi, ma potrebbe accadere quello che oggi avviene con il Ministero dell'ambiente.

ANGELINI, *sottosegretario di stato per l'ambiente*. Ma allora non è un sostitutivo; è un rafforzativo. In questo caso rivedo la mia opinione sull'argomento ed esprimo parere favorevole.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.47.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.48.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.49.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso.

SPECCHIA. Annuncio il voto contrario del Gruppo del movimento sociale destra nazionale.

FABRIS. Annuncio il mio voto favorevole all'articolo 15.

TORNATI. Annuncio il mio voto favorevole all'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 15.

*(Utilizzazione dei fondi ai fini
della gestione programmata della caccia)*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, il cui testo è il seguente:

Art. 16.

*(Aziende agri-faunistico-venatorie
e aziende agri-turistico-venatorie)*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende agri-faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88, e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'alea del comma 1, con il seguente:

«1. Le province, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale possono».

16.6 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «regioni» aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142.».

16.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea, sostituire: «Nazionale per la fauna selvatica» con: «scientifico dell'area di appartenenza».

16.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea dopo le parole: «agro-silvo pastorale» aggiungere le altre: «e proporzionalmente ad ogni provincia».

16.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 le parole: senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di impresa agricola».

16.30 DIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «soggette a tassa di concessione».

16.1 FONTANA Elio, FONTANA Walter

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «soggette a tassa di concessione».

16.9 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «soggette a tassa di concessione».

16.29 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «tassa di concessione» aggiungere la seguente: «regionale».

16.36

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «acquatica», aggiungere le altre: «e migratoria».

16.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dette concessioni devono essere corredate di» con le seguenti: «dette concessioni possono essere rilasciate solo dopo la presentazione di organici».

16.2

FONTANA Elio, FONTANA Walter

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dette concessioni devono essere corredate di» con le seguenti: «dette concessioni possono essere rilasciate solo dopo la presentazione di organici».

16.33

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dette concessioni devono essere corredate di» con le seguenti: «dette concessioni possono essere rilasciate solo dopo la presentazione di organici».

16.11

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ambientale» aggiungere le altre: «soprattutto lungo le direttrici di migrazione».

16.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 agosto» con le parole: «15 agosto».

16.13

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 agosto» aggiungere le altre: «salvo particolari necessità di caccia in presenza di comprovata carenza faunistica».

16.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo deroghe dell'amministrazione provinciale».

16.31

DIANA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) autorizzare, regolamentandola attraverso apposita convenzione da perfezionare fra le categorie interessate, l'istituzione di aziende faunistico-convenzionate, soggette a tasse di concessione, gestite dai conduttori di fondi sulla base delle indicazioni e degli impegni definiti in apposito accordo da stipularsi tra i rappresentanti regionali delle categorie interessate o d'intesa con le regioni. Tali aziende convenzionate devono individuare ampie zone di rifugio, fino ad un massimo di un terzo della superficie complessiva: tali superfici, incluse nelle aziende faunistico-convenzionate ed interdette alla caccia, ricadranno nei fondi dei proprietari che, in sede di adesione alla convenzione, assumano l'impegno di conservare un *habitat* idoneo alla sosta e alla riproduzione dei selvatici. Tali aziende, per la loro natura ed i loro scopi, dovranno essere costituite nella percentuale del territorio destinato alla gestione programmata della caccia, di cui al comma 6 dell'articolo 10. Nelle aziende faunistico-convenzionate la cui superficie massima non potrà superare l'estensione di ettari 3.600, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente al 31 agosto, salvo deroga concessa dall'amministrazione provinciale: detto termine deve intendersi valido per tutte le strutture a fini venatori previste dalla presente legge. Le convenzioni dovranno regolare: gli impegni di ripristino ambientale richiesti agli organismi di gestione, i diritti di fruizione a favore delle associazioni venatorie più rappresentative, le sedi di contenzioso tra le parti; le quote di accesso all'azienda ed i premi relativi ai capi abbattuti che formeranno le disponibilità finanziarie da suddividere tra gli agricoltori aderenti alla convenzione in forma proporzionale alla rispettiva partecipazione ettariale nonché quanto altro necessario per la disciplina dell'azienda faunistico-convenzionata».

16.33

DIANA

Al comma 1, lettera b), premettere le parole: «tenuto conto della legge 5 dicembre 1985, n. 730,»;

16.15

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «tassa» aggiungere l'altra: «regionale».

16.16

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tutta la stagione venatoria» con le altre: «tutto l'anno».

16.17

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere a fine comma le parole: «secondo piani di abbattimento e prestabiliti cicli biologici di produzione».

16.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «; le stesse, a caccia chiusa, possono essere usate quali zone per l'addestramento dei cani».

16.28 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

16.32 DIANA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: «e nelle zone montane o svantaggiate».

16.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con il territorio» con le altre: «con la superficie agricolo-forestale utilizzabile».

16.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) avere limiti perimetrali regolarmente tabellati».

16.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«b-ter) i limiti di cui alla lettera c) devono avere una distanza non inferiore a 400 metri dalle zone previste dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c)».

16.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere le altre: «di norma».

16.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

16.34 DIANA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge».

16.3

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge».

16.24

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5».

16.4

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5».

16.25

NEBBIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle aziende di cui al primo comma, lettera a) e b) è permesso l'esercizio venatorio a cittadini di altra nazionalità purchè in possesso della licenza di caccia rilasciata dai rispettivi paesi di appartenenza».

16.37

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle aziende di cui al comma 1 è permesso l'esercizio della caccia a cittadini di altre nazionalità, purchè in possesso della licenza di caccia rilasciata dai rispettivi Stati di appartenenza».

16.5

RUBNER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle aziende di cui al comma 1 è permesso l'esercizio della caccia a cittadini di altre nazionalità, purchè in possesso della licenza di caccia rilasciata dai rispettivi Stati di appartenenza».

16.26

GOLFARI, FABRIS

Nel titolo, nell'articolo e nell'intero testo di legge, sostituire la parola: «agri faunistico-venatorie» con: «faunistico-venatorie».

16.35

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. Al terzo anno dell'entrata in vigore della presente legge verrà vietata l'attività venatoria su tutto il territorio esterno alle strutture faunistiche-ambientali realizzate secondo quanto previsto dalla presente legge, fatta salva la possibilità di realizzare ulteriori strutture sino alla percentuale massima stabilita dall'articolo 10 (programmazione del territorio).

2. Al fine di salvaguardare i ceppi della fauna autoctona presente sul territorio e per evitare danni alle produzioni agricole, sono vietate le immissioni di fauna selvatica sul territorio esterno alla struttura venatoria prevista dalla presente legge».

16.0.1

DIANA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter

1. Le regioni definiscono per gli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, le aree vocate, tenuto conto dei comprensori di presenza di tali specie nel periodo 1970-75 e della utilizzazione agricola del territorio.

2. Al di fuori delle aree vocate, gli agricoltori danneggiati potranno abbattere i cinghiali anche in periodo di caccia chiusa, al fine di proteggere le produzioni agricole o la fauna minore».

16.0.2

DIANA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-quater

1. La pubblica amministrazione, nel prevedere strutture pubbliche sul territorio destinato ad utilizzo venatorio, chiede ai privati residenti, inclusi nell'area che si intende costituire, il consenso scritto per

l'adesione a tali strutture. È vietato l'esercizio dell'attività venatoria sui terreni dei privati che non abbiano presentato adesione per iscritto».

16.0.3

DIANA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-quinquies

1. Le Regioni per comprovate esigenze di tutela della produzione agricola o delle esigenze biologiche della selvaggina possono, su richiesta delle associazioni venatorie o protezionistiche, posticipare l'apertura della caccia all'ultima domenica di settembre o alla prima domenica di ottobre».

16.0.4

DIANA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-sexies

1. Sono considerate attività agricole a tutti gli effetti quelle svolte nell'ambito dell'impresa agricola da imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, e finalizzate a:

- a) mantenimento e conservazione dell'ambiente;
- b) allevamento e gestione della fauna selvatica anche a fini venatori;
- c) gestione imprenditoriale di strutture destinate ad attività faunistico-venatorie o ambientali.

16.0.5

DIANA

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 16.35, esso riguarda una richiesta pressante che ho ricevuto da molti interessati ai soli effetti di risparmiare la sostituzione dei cartelli; invece di chiamarsi «agri faunistico-venatorie» si propone di chiamarle «faunistico-venatorie», come si chiamavano prima. Io non ho trovato alcunchè di ostativo ad una modifica di tal genere.

In ordine all'emendamento 16.36 si propone di aggiungere al comma 1 lettera a), dopo le parole «tassa di concessione» la parola «regionale».

L'emendamento 16.37 riguarda il permesso di caccia a coloro che, non essendo cittadini italiani, sono muniti di licenze rilasciate dai rispettivi Paesi di appartenenza.

SPECCHIA. Do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 16.

TORNATI. Con l'emendamento 16.6 si tende ad evitare che ad ogni piè sospinto si debba sentire l'istituto nazionale per la fauna selvatica, non perchè questo non debba esprimere pareri, ma solo perchè una volta che questo abbia manifestato il suo orientamento le regioni isi debbono attenere ai criteri esposti. Questa continua acquisizione dei pareri ad ogni piè sospinto rende molto pesante l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, senatore Tornati, lei propone di sostituire le province alle regioni.

TORNATI. Sì, perchè queste sono funzioni che credo già in parte svolgano le province e comunque possono essere ben svolte avendo queste competenza in materia, in considerazione anche della legge n. 142.

L'emendamento 16.16 s'intende ritirato.

NEBBIA. Do per illustrato l'emendamento 16.25. Esso, comunque, tende ad eliminare l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 12 che erano quelli della caccia vagante nella zona Alpi, quella da appostamento fisso e quella con l'arco.

RUBNER. L'emendamento 16.5 tende a prevedere la possibilità per gli stranieri di venire nelle aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16, anche in considerazione del fatto che sono tanti gli italiani che si recano all'estero per cacciare.

FABRIS. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti e appongo la mia firma a quelli presentati dal senatore Diana, dal senatore Fontana Elio, dal senatore Innamorato, dal senatore Casoli e dal senatore Boato.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo il mio parere contrario a tutti gli emendamenti che non coincidono con gli emendamenti da me presentati.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è del parere di mantenere il più possibile il testo della Camera dei deputati.

In ordine all'emendamento 16.35 posso capire il senatore Bausi, ma siccome si viaggia verso una linea di tendenza all'agricolturismo ed all'agrifaunismo, sono del parere che vedere l'esercizio faunistico-venatorio come completamento della attività agricola non sia una cosa sbagliata. Quindi sarei per mantenere questa dizione, anche se poi mi rimetto alla Commissione.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 16.36.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.37, ne comprendo il significato, ma ritengo che il problema non vada risolto nell'ambito del disegno di legge sulla caccia bensì con un riconoscimento di livello

europeo delle licenze di caccia. Qualora venisse approvato l'emendamento 16.37, si rischierebbe un domani l'impossibilità di effettuare sui cacciatori stranieri quei controlli minimali che invece si esercitano sui cacciatori italiani. Pertanto esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bausi, vorrei invitarla a ritirare l'emendamento 16.35 in quanto la sostituzione proposta dovrebbe avvenire nell'intero testo di legge e quindi sembrerebbe più opportuno presentarla come proposta di coordinamento finale.

BAUSI, relatore alla Commissione. Accetto l'invito del Presidente e ritiro l'emendamento 16.35, riservandomi di ripresentarlo come proposta di coordinamento finale.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti 16.6, 16.27, 16.38, 16.8, e 16.30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Fontana Elio e Fontana Walter, identico agli emendamenti 16.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori e 16.29 presentato dai senatori Innamorato e Pierri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.36, presentato dal relatore.

È approvato.

Senza discussione non sono approvati gli emendamenti 16.10, 16.2 (identico agli emendamenti 16.33 e 16.11), 16.12, 16.13, 16.14, 16.31, 16.33, 16.15, 16.17, 16.18, 16.28, 16.32, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.34, e 16.3 (identico all'emendamento 16.24).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 16.4, identico all'emendamento 16.25.

NEBBIA. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 16.4 e ne raccomando ai colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, identico all'emendamento 16.25, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.37, analogo agli emendamenti 16.5 e 16.26.

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con tutto il rispetto per il parere negativo espresso dal rappresentante del Governo,

ritengo che l'emendamento in questione tratti una materia che trova nel disegno di legge al nostro esame la sua collocazione propria. Certamente vi sarà necessità di un ulteriore provvedimento che assicuri un trattamento di reciprocità con gli altri paesi della Comunità, ma non credo che il non prevedere la norma in questione nel disegno di legge sulla caccia rappresenti un elemento che favorisca il processo di unione europea. Pertanto ritengo che l'emendamento in questione debba essere approvato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Faccio notare che la linea del Governo è quella di giungere ad una uniformità delle licenze di caccia sul piano europeo attraverso anche un reciproco riconoscimento. È singolare che, in assenza di un accordo internazionale, l'Italia riconosca valore sul proprio territorio alle licenze di caccia di qualunque altro paese. È una situazione che non viene considerata accettabile per nessuna altra concessione o licenza. Non prevedere la norma contenuta nell'emendamento 16.37 non significa rinunciare ad una apertura nei confronti degli altri paesi; occorre però incardinare questo processo di reciproca tolleranza in un quadro di legislazione e di accordi a livello europeo.

NEBBIA. Dichiaro il voto contrario all'emendamento 16.37.

TORNATI. Anch'io dichiaro il voto contrario sull'emendamento in esame.

SPECCHIA. Anche la mia parte politica voterà contro l'emendamento 16.37.

RUBNER. Ritengo che il problema posto dal sottosegretario Angelini non trovi riscontro con una realtà che già consente ai cacciatori italiani di recarsi in altri paesi per cacciare senza dover disporre di alcun documento oltre alla licenza italiana.

Pertanto voterò a favore dell'emendamento 16.37.

PRESIDENTE. Temendo di ledere un diritto che noi esercitiamo all'estero voterò a favore dell'emendamento al nostro esame.

Metto ai voti l'emendamento 16.37, congiuntamente agli emendamenti 16.5 e 16.26 di contenuto identico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 16.

*(Aziende faunistico-venatorie
e aziende agri-turistico-venatorie)*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

È approvato.

Il senatore Diana ha presentato gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5 tendenti ad aggiungere gli articoli 16-*bis*, 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*quinquies* e 16-*sexies*.

FABRIS. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti del senatore Diana.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tali emendamenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concordo con il parere del relatore.

FABRIS. A seguito degli orientamenti emersi, ritiro l'emendamento 16.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.2.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.4.

FABRIS. Questo emendamento ha delle sue giustificazioni, signor Presidente. Poichè nell'articolo 16-*sexies* si insiste sul fatto che ci possono essere delle aziende che producono e che allevano fauna selvatica anche a fini venatori, questo emendamento, proponendo di aggiungere l'articolo 16-*quinquies*, stabilisce che si può posticipare l'apertura della caccia in modo tale da consumare la produzione che è stata fatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.4.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.5.

FABRIS. Con questo emendamento si tende ad introdurre anche in Italia quello che si fa in altri paesi dove si alleva la fauna selvatica anche a fini venatori. Per la caccia si tratta di vedere se noi la consideriamo attività agricola o meno: questo non è un discorso di poco conto, perchè anche in questo momento pulcini ed altri animali vengono portati al di là del confine, dove, passati dieci giorni all'interno delle aziende agricole, divengono materiale che noi paghiamo regolarmente; si tratta di vedere se vogliamo toglierci questa maschera di falsità e guardare in faccia alla realtà.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Tale discussione apparirebbe meglio collocata all'articolo successivo.

FABRIS. Ritiro tale emendamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,25.